

Tributario

RIMBORSO IVA

Il cessionario recupera l'IVA dall'Erario se il cedente fallisce

venerdì 18 dicembre 2020

di Corrado Leda Rita Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nella sentenza n. 27649 del 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione afferma che il cessionario, che abbia effettuato il pagamento dell'IVA in rivalsa, ha, in ogni caso, il diritto di rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria ai fini del rimborso quando il cedente è fallito, perché il recupero del credito nei confronti di tale ultimo soggetto sarebbe eccessivamente oneroso.

[Cassazione civile, Sez. trib., sentenza 3 dicembre 2020, n. 27649](#)

Orientamenti giurisprudenziali

Conformi	Cass., sez. unite 20 novembre 2017, n. 27437
	Cass. sez. trib., 27 settembre 2018, n. 23288
	Cass. sez. trib., 6 luglio 2011, n. 14933
	Cass. 26 agosto 2015, n. 17168

Difformi	Non si rinvergono precedenti
----------	------------------------------

Una società di capitali impugna i provvedimenti di diniego di rimborso dell'IVA corrisposta nel periodo di imposta 2012 da tre s.r.l. in liquidazione delle quali era socio unico a un fornitore successivamente dichiarato fallito. Confermando la pronuncia di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale accoglie le doglianze della società contribuente.

Nella sentenza n. 27649 del 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria con compensazione delle spese di giudizio.

In via preliminare il Collegio richiama l'orientamento di legittimità secondo cui dal compimento dell'operazione imponibile scaturiscono tre rapporti, il primo tra l'Amministrazione finanziaria e il cedente, relativo al pagamento dell'imposta, il secondo tra il cedente e il cessionario, concernente la rivalsa, e il terzo tra l'Amministrazione e il cessionario, relativo alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa (Cass., sez. unite civ., 20 novembre 2017, n. 27437; Cass., sez. trib., 27 settembre 2018 (ord.), n. 23288, in CED Cass., Rv. 650739): in tale assetto, "soltanto il cedente ha titolo ad agire per il rimborso nei confronti dell'Amministrazione, la quale, pertanto, essendo estranea al rapporto tra cedente e cessionario, non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest'ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa" (cfr. Cass., sez. trib., 6 luglio 2011, n. 14933, in CED Cass., Rv. 618492; Id., 26 agosto 2015, n. 17168, ibidem, Rv. 636364).

Il Collegio richiama poi l'indirizzo della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in forza del quale, "in mancanza di norme dell'Unione relative a una questione procedurale, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilirle, in forza del principio di autonomia procedurale, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto nazionale (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività)" (Corte di Giustizia Ue, sez. IV, 26 aprile 2017, causa C-564/15, Farkas, § 31). Poiché "spetta in via di principio agli Stati membri determinare le condizioni in cui l'IVA indebitamente fatturata può essere regolarizzata, la Corte ha riconosciuto che un sistema nel quale, da un lato, il venditore del bene che ha versato erroneamente alle autorità tributarie l'IVA può chiederne il rimborso e, dall'altro, l'acquirente di tale bene può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti di tale venditore, rispetta i principi di neutralità e di effettività. Tale sistema, infatti, consente a detto acquirente, gravato dell'imposta erroneamente fatturata, di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate" (ibidem, § 51). Tuttavia, "se il rimborso dell'IVA risulta impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d'insolvenza del venditore, il principio di effettività può imporre che l'acquirente del bene di cui trattasi sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie. Gli Stati membri devono dunque prevedere gli strumenti e le modalità procedurali necessari per consentire a detto acquirente di recuperare l'imposta indebitamente fatturata, in modo da rispettare il principio di effettività" (§ 53).

Alla luce di tale interpretazione della disciplina euro-unitaria, la Suprema Corte conferma che, nel caso di specie, la società contribuente ha diritto al rimborso dell'IVA direttamente dall'Erario, poiché il soggetto che ha effettuato il versamento dell'imposta è stato dichiarato fallito e il recupero del credito nei suoi confronti sarebbe eccessivamente oneroso.

Il Collegio esclude inoltre che in senso contrario a tale conclusione possa opporsi la mancata emissione della nota di variazione ex art. 26, comma 2, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, giacché, "una volta venuta meno l'operazione e in presenza di un

mancato rimborso da parte del cedente fallito, sarebbe manifestamente irragionevole costringere il cessionario a:

a) rettificare l'operazione, venendo così a disporre di un credito di importo identico a quello che l'Amministrazione finanziaria avrebbe recuperato dal cedente a seguito della rettifica;

b) azionare, quindi, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria detto credito al fine di ottenere il rimborso”.

Copyright © - Riproduzione riservata



Copyright Wolters Kluwer Italia
Riproduzione riservata